

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SEGNI)

col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A. N. A. S.)

ONOREVOLI SENATORI. — La creazione di una Amministrazione statale ad ordinamento autonomo per il governo delle strade di importanza nazionale risale al 1928, quando — appunto con legge 17 maggio 1928, numero 1904 — fu istituita l'Azienda autonoma statale della strada (A.A.S.S.) col compito di assumere la gestione delle strade statali, di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè la razionale sistemazione, di controllare l'esercizio delle autostrade (allora soltanto private), di presiedere all'attuazione delle norme di polizia specie

nei riguardi della tutela del patrimonio delle strade statali.

In sostanza, con l'istituzione dell'A.A.S.S., si volle creare un organismo agile, specializzato, con propria autonomia sotto la presidenza del Ministro dei lavori pubblici, al fine precipuo di portare rapidamente a un livello di moderno assetto — e di mantenervela poi costantemente curandone il continuo miglioramento — la rete delle strade di importanza nazionale, che l'elenco annesso alla legge istitutiva specificamente individuava, per una lunghezza di circa 21.000 chilometri:

strade che si trovavano allora quasi tutte in condizioni di assoluta arretratezza.

Ben presto si potè constatare come la A.A.S.S. rispondesse in pieno a quanto da lei si attendeva: il nuovo organismo infatti raggiungeva a tempo di primato le mete che si era proposto di realizzare nella prima fase della sua attività, attuando una razionale sistemazione di una notevole estesa della rete delle strade statali, con la eliminazione delle più gravi viziosità.

Sopravvenuta la guerra, l'A.A.S.S. si trovò anch'essa a subire le tristi vicende conseguenti alla frattura del territorio nazionale, finchè, verso la fine del 1944, venne soppressa con un provvedimento influenzato dalla situazione politica del momento.

Ma poco tempo dopo, prevalsa una più obiettiva visione delle cose e dietro la spinta delle riconosciute necessità, l'organismo venne ricostituito con decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, cui seguì il riordinamento disposto dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (ratificato con legge 2 gennaio 1952, n. 41) prendendo la nuova denominazione di Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

È da rilevare che la ex A.A.S.S. non era sorta con un proprio organico di personale, ma si avvaleva per i posti direttivi di funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile, comandati a prestar servizio presso di essa, e — per il resto — di personale a contratto di lavoro ed avventizio.

Tale situazione, che poteva giustificarsi soltanto per il primo periodo a carattere sperimentale, venne purtroppo a perpetuarsi per parecchio tempo, finchè le vicende belliche e la conseguente suaccennata soppressione non bloccarono qualsiasi possibilità di iniziativa per la formazione di regolari ruoli organici aziendali; a tale provvidenza perciò si addivenne soltanto col summenzionato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nel quale veniva, fra l'altro, consentita la sistemazione in ruolo di quegli elementi che in qualità di contrattisti ed avventizi già si trovavano a prestare servizio alle dipendenze dell'Istituto.

Detti organici furono peraltro contenuti in limiti quanto mai modesti, essendo stati adeguati alle tabelle del personale contrattista fino allora utilizzato; mancò in quel momento l'esatta visione (nè del resto poteva essere facile) di quel che sarebbe stato l'incremento dei compiti dell'A.N.A.S., specie in dipendenza dello sviluppo del traffico e del problema stradale.

Il periodo di tempo trascorso dal 1948 ad oggi — col vertiginoso continuo aumento dei traffici dal quale sono sorti i tanti ben noti problemi che sono, si può ben dire, all'ordine del giorno della Nazione — ha sempre più messo in evidenza per l'A.N.A.S. la difficoltà di assolvere ai propri compiti con l'esiguo organico di personale del quale può disporre: chè anzi hanno preso sempre maggior consistenza nuove situazioni in relazione alle quali si è manifestata la necessità di un ulteriore, notevole sviluppo dei servizi della A.N.A.S. medesima.

È innanzi tutto da ricordare che durante questo periodo è avvenuta la classifica di altri 3.500 chilometri di strade statali, col che la rete viabile statale (della estesa di chilometri 21,415 al momento della ricostituzione dell'Istituto) ha raggiunto la lunghezza complessiva di circa 25.000 chilometri con un aumento di un sesto rispetto appunto alla consistenza del 1946.

Successivamente l'entrata in attuazione della legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione di nuove autostrade in concessione, con finanziamento di 100 miliardi, cui corrispondono all'incirca 300 miliardi di opere, ha dato origine ad ulteriore imponente aumento di attività; in relazione a che non si è potuto prescindere dalla formazione di nuovi servizi, per quanto embrionali e inadeguati alla bisogna.

Alla citata legge n. 463, ha fatto seguito la legge integrativa 19 novembre 1956, numero 1328, in base alla quale l'A.N.A.S. è stata autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo di 50 miliardi di lire, suddiviso in un certo numero di esercizi finanziari, per la realizzazione del programma di raddoppio, completamento e adeguamento delle autostrade statali esistenti.

Nel contempo, si è avuto un rapidissimo, imponente sviluppo della materia del contenzioso, pel continuo sopravvenire di vertenze — alcune assai gravi — nelle quali l'Azienda è interessata sia come attrice che come convenuta, vertenze che traggono origine quasi tutte da eventi connessi all'incessante aumento della circolazione.

È poi sopravvenuta la legge 12 febbraio 1958, n. 126, che rappresenta il punto di partenza per un completo riassetto della viabilità statale, provinciale, comunale: in base alla quale legge la rete delle strade statali andrà a subire, sia pure gradualmente, un incremento di altri 20.000 chilometri all'incirca, raggiungendo così lo sviluppo complessivo di quasi 45.000 chilometri.

Infine è da tener presente l'ulteriore rilevantisimo aumento che deriverà alla sfera di attività dell'Azienda, dalla entrata in vigore della nuova legge recante l'autorizzazione di spesa di lire 240 miliardi per la sistemazione, il miglioramento, e l'adeguamento della parte di strade statali di primaria importanza e per l'integrazione del programma di costruzione di nuove autostrade.

Nè può tacersi della ulteriore impegnativa responsabilità che all'A.N.A.S. deriverà dalla recente entrata in vigore del nuovo Codice della strada.

A parte quanto sopra, l'enorme sviluppo dei traffici ha creato nuovi specifici problemi, e vere e proprie nuove discipline; la tecnica delle costruzioni stradali è in continuo sviluppo, e l'A.N.A.S. non può non partecipare ai relativi studi e non dare il suo apporto di competenza e di esperienza, per il che deve opportunamente attrezzarsi con speciali reparti, con idoneo laboratorio sperimentale eccetera, partecipando altresì a congressi e convegni sia in sede nazionale, sia in sede internazionale.

Con tutte queste esigenze fa peraltro stridente contrasto la grave situazione del personale di cui poc'anzi si faceva cenno. Al riguardo è da notare in particolare che gli organici del 1948 non solo sono deficitari dal lato quantitativo, ma prevedono oltre tutto uno sviluppo di carriera quanto mai limitato e ristretto; di guisa che, mentre in tutte le altre Amministrazioni dello Stato ogni dipendente

è confortato da una legittima aspettativa di carriera che può consentirgli di aspirare anche ai più alti gradi della gerarchia, nella A.N.A.S. gli impiegati, a qualsiasi ruolo essi appartengano, anche se fra i più meritevoli e di elevato rendimento, sono costretti a permanere nelle qualifiche iniziali per moltissimi anni, ed hanno assai scarsa probabilità di raggiungere non solo i gradi massimi ma anche quelli intermedi.

A ciò si aggiunga che, come è noto, gli attuali quadri organici prevedono un solo posto corrispondente al grado IV del soppresso ordinamento gerarchico, il che, come è ovvio, può soddisfare, e in ben minima parte, l'aspettativa di una sola delle carriere direttive: (tecnica o amministrativa).

Pertanto, mentre per tali ragioni ai concorsi delle carriere direttive sia tecniche che amministrative si ha una così scarsa partecipazione di aspiranti, tanto che non si riesce a coprire tutti i posti di organico, accade per giunta che numerosi meritevoli elementi — pure appartenenti alla carriera direttiva — delusi e demoralizzati per le ragioni suesposte, lasciano l'A.N.A.S. anche dopo anni di lodevole servizio, per trasferirsi in altre Amministrazioni dello Stato nelle quali trovano più allettanti prospettive di carriera ed un migliore trattamento economico.

In tale situazione risulta evidente il continuo gravissimo disagio attraverso il quale si svolge l'espletamento dei servizi aziendali, e l'assoluta necessità di evitare che simile spiacevole stato di cose si protragga ancora a lungo, con quelle deleterie conseguenze che è facile immaginare.

Non sembra, pertanto, debbano spendersi ulteriori parole per dimostrare come sia veramente urgente dare all'Azienda una nuova solida struttura, e un miglioramento dei propri organici, onde metterla in condizioni di continuare a sopperire alle presenti esigenze, già tanto accresciute rispetto a quelle di qualche anno fa, e di far fronte degnamente ai nuovi compiti che l'attendono.

La necessità di tale riordinamento appare tanto più evidente, quando si ponga mente alla importante disposizione innovativa che viene introdotta nel presente provvedimento e che appare in stretta armonia con tutta

l'unitarietà di indirizzo e di coordinamento che si intende oggi necessariamente dare ai vari aspetti del complesso problema della viabilità italiana per la sua progressiva e più idonea soluzione. Quella cioè con la quale si è inteso accentrare nell'A.N.A.S. tutti i compiti attualmente svolti dallo Stato nel settore stradale. Con tale disposizione si prevede infatti il passaggio all'Azienda delle funzioni che, per quanto concerne le strade di uso pubblico non statali, disimpegna oggi il Ministero dei lavori pubblici.

Tale passaggio, che si verificherà senza modificazioni strutturali di rilievo, come è anche dimostrato dalla estrema semplicità e limitazione delle proposte di ridimensionamento che vengono avanzate con il presente disegno di legge, offre, per contro, numerosi e notevoli vantaggi, quali, ad esempio, la possibilità di avere una visione assolutamente completa ed organica di tutte le opere realizzate nel settore viabile da parte di ogni Ente gestore di strade; la possibilità di una razionale armonizzazione degli orientamenti e dei dettami tecnici in materia di costruzione, manutenzione e gestione di tutta la rete viabile nazionale, la tempestiva e uniforme attuazione di tutti i provvedimenti di carattere generale che possano interessare il settore.

In conseguenza di tali nuovi compiti la denominazione dell'Azienda — ferma restando la nota e ormai tradizionale sigla A.N.A.S. — viene modificata da «Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali» in quella di «Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Con le finalità prima accennate e con questo contenuto viene presentato l'accluso disegno di legge avente ad oggetto appunto il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S. Giova al riguardo ripetere come, nel predisporre le relative norme, sia stata posta ogni cura nell'evitare qualsiasi esagerazione; cosicchè le nuove proposte rimangono limitate a quanto appare strettamente indispensabile per raggiungere gli scopi precisati; ferma restando l'agilità e semplicità di procedimenti e di azione (specie per riscontro successivo della Corte dei conti) che

costituiscono la caratteristica e il vanto della Azienda.

Il testo del disegno di legge cerca pertanto di realizzare, nella misura più modesta, il nuovo indispensabile razionale ordinamento dell'A.N.A.S., considerando la Sede centrale — che per la vastità e varietà dei compiti e delle materie di sua spettanza ha in realtà una consistenza ben superiore a quella di una comune Direzione generale — come suddivisa in tre grandi settori (a parte la Ragioneria) pari a tre vaste Direzioni generali, denominati Servizi, e cioè il Servizio Amministrativo, il Servizio tecnico e il Servizio ispettivo tecnico dei lavori, ai quali dovranno essere preposti funzionari aventi qualifica corrispondente al grado IV del cessato ordinamento gerarchico.

Il disegno di legge segue per lo più lo schema delle disposizioni che attualmente reggono la vita dell'A.N.A.S., perfezionandole, integrandole e innovando là dove appare indispensabile: per evitare poi fastidiosi richiami al decreto legislativo n. 547 del 1948, si sono anche riportate tutte le norme di quest'ultimo che non subiscono variazioni, in modo da realizzare un unico testo organico.

Secondo l'ordine naturale degli articoli, si aggiungono i seguenti cenni illustrativi:

Con i primi articoli, dall'1 al 5, costituenti il Titolo I, si definiscono meglio la natura e i compiti dell'A.N.A.S., la cui competenza viene estesa a tutte le strade di uso pubblico, nei limiti delle attribuzioni finora spettanti al Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda tutte le strade non statali. Si richiama altresì la legge 12 febbraio 1958, n.126 (contenente nuove disposizioni circa le strade di uso pubblico) per quanto riguarda i procedimenti di classifica e declassifica delle strade statali, le conseguenze amministrative e giuridiche delle varianti costruite dall'A.N.A.S. senza alterare i caposaldi ufficiali del tracciato delle strade in propria gestione, nonchè il nuovo regime dei tratti interni ad abitati con popolazione non superiore a 20.000 unità. A quest'ultimo proposito si è ritenuto di dover trarre dalla nuova legge 12 febbraio 1958, n. 126, la conclusione che si sia voluta determinare una netta discriminazione fra tali attraversamenti interni e quelli interes-

santi abitati con popolazione superiore alle 20.000 unità, in modo che, mentre per i primi (innovandosi alla legge fondamentale del 1865 sui lavori pubblici) l'onere della gestione sia stato ormai addossato interamente all'A.N.A.S., per i secondi invece — ai quali viene mantenuto il vecchio regime delle traverse interne — ogni onere ricada totalmente a carico del Comune interessato.

Di conseguenza all'articolo 4 si è stabilita la soppressione — per le traverse di strade statali — dell'indennità e dei contributi di cui agli articoli n. 41 e n. 42 della citata legge fondamentale sui lavori pubblici; salvo l'intervento d'ufficio dell'A.N.A.S. (con recupero di spesa) nel caso in cui qualche Comune trascuri i necessari interventi su tratti di strade statali interni ad abitati con popolazione superiore alle 20.000 unità. Con l'articolo 5 si dà una più precisa definizione delle autostrade, semplificando il procedimento per la concessione della costruzione di nuove arterie rientranti in tale categoria.

Il Titolo II concerne gli organi dell'A.N.A.S. ed è suddiviso in 2 Capi: il I si riferisce agli organi centrali (quivi compresi gli organi consultivi) e il II agli organi periferici.

Il Capo I comprende gli articoli dal 6 al 21 coi quali si dà forma alla nuova, più organica struttura della Sede centrale, precisando i compiti dei tre grandi Servizi (oltre la Ragioneria) dei quali essa dovrà comporsi, e la cui ripartizione interna sarà stabilita con decreto del Ministro.

Detti servizi sono: il servizio amministrativo, il servizio tecnico e il servizio ispettivo tecnico dei lavori (art. 8).

In particolare, con l'articolo 7 si definiscono i compiti del Direttore generale e con lo articolo 9 si precisano i compiti dei Direttori di servizio.

Seguono le norme relative agli organi consultivi, comprendenti gli articoli dal 10 al 20.

Quali organi consultivi rimangono il Consiglio di amministrazione e il Comitato tecnico-amministrativo; ad essi si aggiungono i Direttori di servizio tecnici (che assumono la funzione consultiva finora esercitata dagli Ispettori generali tecnici di zona), ma i limiti di spesa che regolano le relative competenze

vengono sensibilmente aumentati, sia per tener conto degli attuali valori economici, sia per dare maggior scioltezza a tutto il regime aziendale.

La composizione del Consiglio di amministrazione — articolo 10 — (come pure del Comitato — articolo 15 —) pur seguendo in massima lo schema di quella attuale, presenta qualche innovazione: in particolare, a seguito della partecipazione a detti Consessi dei tre Direttori di servizio, e in considerazione dell'aumento organico dei posti di Ispettore generale, viene limitata a tre Ispettori generali (uno amministrativo e due tecnici) la partecipazione di questi al Consiglio di amministrazione, e a due Ispettori la partecipazione al Comitato, ad evitare di rendere pletorica la composizione di tali Consessi con eccessiva alterazione della proporzione dei componenti a favore degli appartenenti all'Azienda; viene peraltro ammesso che gli Ispettori generali tecnici non facenti parte nè del Consiglio nè del Comitato possano essere invitati alle adunanze quando se ne ravvisi l'opportunità, ma senza facoltà di voto.

Si ammette altresì che possano essere invitati alle adunanze del Consiglio — sempre senza facoltà di voto — esperti di particolare competenza, e così pure i Capi Servizio di altre Amministrazioni, quando si debbano esaminare affari che interessino le Amministrazioni stesse.

Faranno invece parte effettiva del Consiglio, ai sensi delle nuove norme contenute nei decreti delegati per la riforma della pubblica Amministrazione, due rappresentanti del personale.

La durata in carica dei membri del Consiglio non nominati in ragione del loro ufficio — anziché essere a tempo indeterminato — viene limitata a tre anni, salvo riconferma (articolo 12); e i componenti che, senza giustificato motivo, manchino a quattro adunanze consecutive, incorrono nella decadenza (articolo 14).

Quanto agli affari sui quali occorre chiedere il parere degli organi consultivi, la materia viene riordinata, in modo da risultare più chiara ed organica, (a parte la già accennata elevazione dei limiti di valore per le relative competenze) e includendo gli ar-

gomenti relativi a progetti interessanti le strade non statali, pei quali gli Enti interessati chiedano il contributo dello Stato (articoli 13, 16, 18).

La competenza del Consiglio di Stato viene regolata dall'articolo 19, che non si discosta dalla norma già vigente, salvo l'aumento dei limiti di valore che ne regolano la competenza; e ciò per le ragioni già accennate.

Con l'articolo 20 si dettano norme semplificative, per il caso che — prima dell'appalto — debbano aggiornarsi nei prezzi progetti già regolarmente approvati in linea tecnica.

L'articolo 21 si riferisce alle funzioni di ufficiale rogante, e a quelle di economo — cassiere e vice-economista.

Il Capo II consta di due articoli, il 22 e il 23, coi quali si fissano la consistenza e i compiti dei Compartimenti della viabilità, perfezionando il testo delle preesistenti norme legislative.

Con la tabella richiamata all'articolo 22, vengono peraltro istituiti quattro nuovi Compartimenti, uno con sede in Campobasso, un altro con sede in Cosenza, un altro ancora con sede in Catania e un quarto con sede in Sassari. Si avranno così quattro Regioni con due Compartimenti ciascuna: trattasi di provvedimento che già da tempo si ravvisava di imprescindibile necessità, in relazione alla maggiore estesa della rete delle strade statali — quale si verifica specialmente in Sicilia — e alla configurazione orografica e plano-altimetrica, specie del Molise, della Calabria e della Sardegna, che rende le comunicazioni più difficoltose; per cui un solo Ufficio e un solo Dirigente non possono utilmente attendere a tutta la zona.

Segue il Titolo III, contenente disposizioni finanziarie: gli articoli 24 e 25, concernenti le entrate e le spese dell'A.N.A.S., corrispondono alle norme già in atto, con qualche ritocco e perfezionamento, e con la necessaria integrazione — quanto alle spese — nei riguardi delle strade non statali di uso pubblico.

Gli articoli 26, 27, e 28 (bilancio — esercizio finanziario — servizio di cassa) ricalcano anch'essi le norme già esistenti. Si è integrato l'articolo 28 con alcune disposi-

zioni tendenti ad ampliare (nell'interesse di una maggiore scorrevolezza dei servizi) la sfera di funzionalità delle contabilità speciali intestate ai dirigenti degli Uffici Compartimentali.

Il Titolo IV contiene disposizioni varie: l'articolo 29, riguardante l'osservanza, in linea generale, delle norme sulla contabilità di Stato, e la gestione dei beni patrimoniali, non si discosta dalle attuali norme, salvo una maggiore accentuazione del carattere di autonomia dell'A.N.A.S. Viene aggiunta una norma per regolare l'eventuale passaggio dei beni gestiti dall'A.N.A.S. dal Demanio al Patrimonio, ai sensi dell'articolo 829 del Codice civile.

L'articolo 30 disciplina la materia delle gare di appalto, nonché la procedura dell'appalto-concorso, in merito alla quale ultima si attribuiscono alla Commissione giudicatrice alcune facoltà — sulla base dell'esperienza fatta — nell'intento precipuo di eliminare quei dubbi e quelle incertezze che finora potevano aversi al riguardo.

Il complesso argomento delle espropriazioni forma oggetto dell'articolo 31. Questo, nella prima parte, conferma il vigente sistema pel quale l'approvazione dei progetti vale dichiarazione di pubblica utilità, mentre nella seconda parte stabilisce che le stime compilate dagli Uffici tecnici dell'azienda equivalgono a perizia giudiziale.

Si tratta di norma già vigente da lungo tempo per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato oltre che in altri casi speciali, e da ultimo introdotta anche nella legge 21 maggio 1955, n. 463, riguardante la costruzione di nuove autostrade. La norma stessa, che sarà indubbiamente applicata dall'A.N.A.S. con senso di assoluta obiettività e imparzialità, sarà di gran giovamento per la rapida soluzione dei casi più complessi.

L'articolo 32 riguarda la Corte dei conti, della quale resta fermo il riscontro consuntivo, limitatamente alle spese generali e a quelle attinenti a lavori sulle strade statali.

L'articolo 33, relativo alla consulenza legale e alla rappresentanza in giudizio dell'A.N.A.S., ricalca nella prima parte la disposizione vigente, mentre nella seconda par-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te fa richiamo alle norme generali contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni (di cui la più rilevante, è quella recata dalla recente legge 25 marzo 1958, n. 260).

Con l'articolo 34 — primo comma — si cerca di dare migliore assetto alla materia della pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade statali. L'articolo prosegue dettando norme circa i canoni per le concessioni e licenze e per la esposizione di pubblicità, e circa le tariffe delle autostrade, la cui determinazione viene demandata al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, nei limiti dei criteri generali prefissati all'ultimo comma.

L'articolo 35 conferma la demanialità delle case cantoniere, dei magazzini e relative pertinenze.

Con l'articolo 36 si perfeziona la disciplina della fornitura della divisa di servizio e degli indumenti di lavoro al personale degli agenti stradali, dei casellanti, degli autisti e al personale ausiliario di anticamera; e si stabilisce che la spesa per tali somministrazioni è tutta a carico dell'A.N.A.S. Con ciò si viene a rinunciare a quel contributo che, sia pure in misura limitata, gravava finora sul personale degli agenti stradali (cantonieri) per la massa vestiario: alla qual rinuncia appare opportuno addivenire a titolo di riconoscimento verso una benemerita categoria di personale che, per quanto con modestissimo trattamento economico, esercita mansioni di notevole responsabilità.

Gli articoli 37 (Cassa di mutuo soccorso fra gli agenti stradali), 38 (libero transito sugli autoservizi locali da parte degli agenti stradali e dei funzionari tecnici), e 39 (trattamento agli effetti tributari e nei riguardi del servizio postelegrafonico) ricalcano — con qualche lieve precisazione — le disposizioni esistenti.

Segue il Titolo V recante disposizioni che riguardano specificamente il personale dell'A.N.A.S.

Si ha innanzi tutto l'articolo 40 col quale si statuisce che le vigenti tabelle relative ai ruoli organici vengono sostituite dalle nuove tabelle B-C-D-E (quadro II, III e IV) allegate al disegno di legge in esame: tabelle

con le quali si apportano, ad ogni ruolo, siffatti incrementi nella consistenza organica sia quei miglioramenti nello sviluppo delle carriere, che appaiono assolutamente indispensabili in relazione allo sviluppo e alla complessità dei compiti e del campo d'azione dell'A.N.A.S., di cui si è detto nelle premesse della presente relazione.

L'articolo 41 conferma l'applicabilità — in linea di massima — al personale dell'Azienda, di tutte le norme vigenti sullo Statuto e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato, facendo salve le disposizioni particolari che vengono proposte con il provvedimento in esame.

Nell'articolo 42 si definiscono la posizione e il modo di nomina del Direttore generale e dei direttori di servizio. Trattandosi di una assai complessa amministrazione, che per vastità di compiti e numero di funzionari trascende di gran lunga la portata di una normale Direzione generale, si attribuisce non solo al Direttore generale dell'azienda, ma anche ai direttori di servizio il trattamento economico di cui al coefficiente 900 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il Direttore generale viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; mentre per i direttori di servizi, ritenendosi opportuno che a tale qualifica pervengano in ogni caso funzionari di carriera, e in analogia a quanto già disposto per altre Aziende autonome, si è previsto che la nomina avvenga con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.

L'articolo 43 riguarda le indennità dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo (che verranno stabilite dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro) nonché l'indennità di carica del Direttore generale.

L'articolo 44 conferma che il Direttore capo di ragioneria viene nominato dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici; e l'articolo 45 si riferisce

al personale del Tesoro che farà servizio nella ragioneria, e alle attribuzioni del Direttore capo della ragioneria stessa.

Nei successivi articoli 46 e 47, sono contenute norme particolari riguardanti specificamente il corpo degli agenti stradali (cantonieri).

Trattasi di personale che, per quanto facente parte della categoria degli ausiliari, è destinato a funzioni di particolare responsabilità e delicatezza; per cui appare opportuno seguire, sia per le nomine che per l'avanzamento in carriera, criteri alquanto diversi da quelli fissati per il personale di anticamera, in modo da poter assumere e far poi progredire gli elementi migliori, più capaci e più idonei per lo speciale servizio al quale sono destinati.

L'articolo 48 riguarda l'istituzione del ruolo organico dei casellanti delle autostrade statali, che viene inquadrato nella carriera ausiliaria.

Al riguardo, è da porre in evidenza che i compiti dei casellanti delle autostrade statali corrispondono a funzioni di istituto di carattere permanente dell'A.N.A.S., alle quali finora si è stati costretti a provvedere in modo troppo precario e non scevro di gravi inconvenienti, quasi esclusivamente a mezzo di elementi giornalieri assunti con contratto di diritto privato, rescindibile obbligatoriamente nel termine perentorio sancito dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 (a parte un modesto contingente di operai temporanei e qualche cantoniere distolto dalle sue funzioni di istituto).

Appare ben ovvia la inopportunità di continuare ad affidare a personale giornaliero funzioni tanto importanti e impegnative, come quelle che debbono essere esercitate dai casellanti delle autostrade: funzioni le quali presuppongono, fra l'altro, una discreta pratica amministrativa e una vera e propria responsabilità contabile per maneggio di denaro dello Stato. Oltre a ciò, il personale addetto alle autostrade è incaricato di vigilare sull'osservanza delle speciali leggi e regolamenti dello Stato concernenti la circolazione stradale, e di applicare le dovute sanzioni in caso di contravvenzione.

Col provvedimento che ora si propone si vuole evitare appunto che funzioni di siffatta natura siano espletate, come purtroppo oggi si verifica in massima parte, da personale assunto temporaneamente con contratto di diritto privato (operai giornalieri).

Ciò premesso, va considerato che i caselli attualmente in funzione sono oltre 50, con una esigenza media di almeno tre persone ciascuno, e che essi debbono funzionare ininterrottamente nelle 24 ore (il che richiede tre turni di servizio); ne risulta che l'organico proposto di 450 unità rappresenta il minimo indispensabile perchè il servizio venga svolto con la necessaria diligenza, senza dover imporre al personale che vi è adibito, come attualmente accade, turni di lavoro eccezionali ed eccessivamente gravosi.

Date le caratteristiche del tutto particolari del personale casellante e delle funzioni alle quali esso è adibito, si prevede l'istituzione di una speciale carriera atipica (inquadrata fra quelle del personale ausiliario) sviluppatasi fra il coefficiente 157 (casellante) e il coefficiente 200 (sorvegliante).

Quanto alle nomine e alle promozioni, per questa categoria di personale, si propongono al secondo comma dell'articolo 48 e all'articolo 49, norme analoghe a quelle fissate per i cantonieri.

Con l'articolo 50 si aggiorna, per adeguarla agli attuali valori economici, la indennità di alloggio, al presente goduta in misura troppo modesta dal personale degli agenti stradali (cantonieri).

L'articolo 51 precisa, per il personale amministrativo della carriera direttiva della A.N.A.S., che la possibilità di essere destinato agli Uffici periferici è limitata ai funzionari di qualifica non superiore a Direttore di Sezione.

Con l'articolo 52 si istituisce un premio di rendimento per il personale più meritevole, nella misura di cui alla tabella G. L'opportunità di tale disposizione non sembra possa essere messa in dubbio, in relazione anche a quanto già si pratica per altre Amministrazioni di natura analoga all'A.N.A.S. (Ferrovie dello Stato, Poste-Telegrafi-Telefoni; Monopoli).

Segue il Titolo VI con l'articolo 53, che prevede l'istituzione della pianta organica dei salariati di ruolo (operai permanenti) secondo l'organico risultante dalla allegata tabella F.

Si tratta in concreto del personale addetto alle officine compartimentali e alla conduzione degli automezzi.

Anche in questo caso sono da ripetere le considerazioni poc'anzi svolte nei riguardi del personale dei casellanti.

Infatti anche il personale addetto alle officine e alla conduzione degli automezzi svolge compiti particolarmente importanti e non scevri di responsabilità, corrispondenti a funzioni di carattere permanente e istituzionale che sono nella competenza dell'A.N.A.S.

Con l'istituzione della pianta organica in parola, si vuole evitare che funzioni tanto impegnative e che richiedono particolare competenza data la delicatezza del materiale mobile affidato agli elementi di cui trattasi (autoveicoli, autocarri, motocarri, macchine stradali, spartineve), vengano affidate, come purtroppo ancora oggi si verifica in massima parte, a personale legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego non di ruolo (operai temporanei), o peggio ancora, da elementi assunti temporaneamente con contratto di diritto privato (operai giornalieri).

Segue infine il Titolo VII con le disposizioni finali e transitorie.

Esse si compendiano nelle norme contenute dall'articolo 54 al 62.

Con l'articolo 54 si stabilisce ovviamente che la copertura dei maggiori posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, derivanti dalle nuove tabelle organiche, resterà bloccata per quante sono le unità in servizio sia nei ruoli aggiunti sia nella categoria degli avventizi.

L'articolo 55 è inteso ad assicurare in via transitoria il funzionamento degli organi consultivi collegiali dell'A.N.A.S. nella loro attuale composizione, in attesa che sia provveduto per il riordinamento dei medesimi ai sensi degli articoli 10 e 15.

L'articolo 56 contiene una norma transitoria necessaria per assicurare la continuità nella carica del direttore dei servizi amministrativi.

Con l'articolo 57 si dettano le necessarie norme transitorie per assicurare il trapasso dalle attuali tabelle del personale degli agenti stradali a quelle nuove che si propongono, nelle quali sono soppresse le qualifiche di allievi-cantonieri, cantonieri scelti di 2^a classe e cantonieri scelti di 1^a classe, sostituite queste ultime due dalla qualifica unica di cantoniere scelto.

Con l'articolo 58 si detta una norma in virtù della quale — nel primo triennio di attuazione della legge — l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo dei casellanti avverrebbe mediante concorsi riservati agli elementi già dipendenti dall'A.N.A.S.

Parimenti l'articolo 59 detta una norma di carattere eccezionale per una prima sistemazione degli operai temporanei nel nuovo organico dei salariati di ruolo (operai permanenti).

Con l'articolo 60 si provvede a sistemare nei ruoli ordinari gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Con l'articolo 61 si determina il momento di entrata in vigore della legge, e si statuisce ovviamente la decadenza di tutte le norme non conciliabili con la nuova legge stessa.

E infine con l'articolo 62 si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti tutte le necessarie variazioni di bilancio.

* * *

Resta ora da aggiungere qualche maggior chiarimento in merito alle nuove tabelle organiche del personale dell'A.N.A.S., formanti parte essenziale del provvedimento che si propone.

La realizzazione del nuovo ordinamento organico comporta, in concreto, le seguenti modifiche in aumento alle entità numeriche degli attuali ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie (per questa ultima carriera limitatamente al personale degli uscieri, a prescindere dal nuovo ruolo dei casellanti):

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Posti
Personale dirigente	1
Carriera del personale direttivo - Ruolo amministrativo	34
Carriera del personale direttivo - Ruolo tecnico	64
Carriera del personale di concetto - Ruolo amministrativo	43
Carriera del personale di concetto - Ruolo tecnico (geometri e disegnatori) .	142
Carriera del personale di concetto - Ruolo contabile	27
Carriera del personale esecutivo - Ruolo tecnico (assistenti)	75
Carriera del personale esecutivo - Ruolo d'ordine	160
Carriera del personale ausiliario - Personale degli uscieri	40
Carriera del personale ausiliario - Agenti tecnici	—
<i>Totale posti</i>	<u>586</u>

Gli incrementi proposti, contenuti peraltro nei più obiettivi limiti, costituiscono lo indispensabile presupposto dei nuovi criteri organizzativi che l'A.N.A.S. ritiene di dover adottare per l'idoneo assolvimento dei suoi compiti in continuo progressivo sviluppo, e delle ulteriori impegnative funzioni cui deve attendere, sia nei riguardi dell'attuazione del nuovo grandioso programma di adeguamento della parte principale della rete delle strade statali, e di nuove costruzioni autostradali, sia per quanto concerne l'assorbimento delle attribuzioni in materia di strade non statali di uso pubblico.

È importante però osservare che i 586 posti che si prevedono in aumento, non si tradurranno in un apporto effettivo di altrettanto nuovo personale, poichè per effetto dell'articolo 54 dell'accusato provvedimento i posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere *direttive, di concetto ed esecutive* potranno essere conferiti (o mediante concorso, o — per le carriere esecutive — con l'osservanza delle vigenti norme circa il collocamento degli invalidi di guerra o assimilati), soltanto per il numero eccedente quello

complessivo degli impiegati inquadrati o da inquadrare nei ruoli aggiunti di categoria corrispondente.

Ond'è che l'A.N.A.S. potrà in sede di prima attuazione, coprire nelle anzidette carriere *direttive, di concetto ed esecutive* soltanto 306 posti, tale essendo la differenza tra le unità proposte in aumento nelle carriere medesime (numero 586) ed i posti da accantonare in relazione alle presenze dei ruoli aggiunti (280), la cui spesa grava già sul bilancio dell'A.N.A.S.

Di conseguenza, è appunto in relazione ai suddetti effettivi incrementi (al netto dei ruoli aggiunti) che devesi calcolare la maggiore spesa per le carriere *direttive, di concetto ed esecutive*, alla quale sono poi da aggiungere soltanto i modesti maggiori oneri dipendenti dagli aumenti di posti nella carriera del personale ausiliario di anticamera.

Quanto alla istituzione del nuovo ruolo dei casellanti, e della pianta organica degli operai permanenti, non se ne avrà in pratica alcun sensibile aggravio finanziario trattandosi di spese che l'Azienda già sostiene per operai temporanei e operai giornalieri, il cui numero verrà correlativamente ridotto.

In sostanza, coi nuovi organici proposti, l'Azienda si è preoccupata di raggiungere — a parte gli incrementi ritenuti indispensabili — un consolidamento dell'attuale situazione per la quale si trovano in servizio tanto unità dei ruoli organici quanto unità inquadrati o da inquadrare nei ruoli aggiunti; in modo da evitare i gravissimi effetti derivanti nei vari servizi (già in estrema difficoltà per l'insufficienza del personale) dal continuo impoverimento che consegue alla perdita — per collocamenti a riposo od altre cause — di elementi dei ruoli aggiunti, dei quali allo stato delle cose è precluso il reintegro.

In definitiva, tenendo conto delle suesposte circostanze, la maggiore spesa non dovrebbe superare il limite di lire 350 milioni.

Preoccupandosi peraltro di limitare il maggior onere per l'Erario, l'A.N.A.S. propone una economia parzialmente compensativa di lire 150.000.000, in tondo deri-

vante dalla riduzione di 385 unità nel ruolo organico dei cantonieri (ausiliari); riduzione cui è possibile addivenire, dato il considerevole numero di vacanze attualmente esistenti in detto ruolo.

La riduzione stessa si rende anche agevole, anzi opportuna, giacchè, mentre nello organico del personale degli uffici si è sempre ravvisata e tanto più si ravvisa oggi una grave carenza che ormai è divenuta tale da pregiudicare il buon andamento dei servizi, viceversa tale situazione non ha riscontro nell'organico dei cantonieri, il quale è sempre stato sufficiente alle necessità in ragione della dislocazione di un cantoniere ogni quattro chilometri di strada e di un capo cantoniere ogni quaranta chilometri, ed oggi anzi — nonostante l'incremento della rete delle strade statali — può apparire suscettibile di contrazione, semprechè — beninteso — si addivenga all'integrale coordinato accoglimento di tutte le proposte presentate.

Tale riduzione verrebbe realizzata in relazione ad un graduale ammodernamento del servizio dei cantonieri, secondo anche quanto già si verifica in altri Stati nei quali non esiste un servizio così capillarmente diffuso di detto personale, essendovi invece una diversa organizzazione meccanizzata agli effetti dei costanti e tempestivi interventi per la buona conservazione del patrimonio stradale.

Pertanto, con alcuni accorgimenti tecnici ed amministrativi, da tempo studiati dall'A.N.A.S., e dei quali si è già iniziata la fase di concreta attuazione, si potrà pervenire ad una graduale meccanizzazione del servizio cui sono addetti i cantonieri, il che consentirà di aumentare il numero dei chilometri affidati alla cura di ciascun elemento, e quindi di diminuire — nella misura proposta — il contingente numerico di detto personale.

La riduzione delle suindicate 385 unità, tenendo conto d'altra parte dei miglioramenti di carriera previsti, comporta in definitiva — come già precisato — una minore spesa di lire 150.000.000, in tondo, che può compensare in notevole parte i maggiori

oneri derivanti dagli incrementi apportati agli organici delle altre categorie di personale. Ai quali incrementi — è bene precisare in modo inequivocabile — resta legata e subordinata la possibilità tecnico-organizzativa di conseguire la ripetuta riduzione dell'organico dei cantonieri.

* * *

Oltre ai cennati ritocchi ai ruoli organici delle varie carriere, il provvedimento che si propone prevede — in numero peraltro limitatissimo — l'istituzione delle nuove qualifiche di segretario capo, ragioniere capo, geometra capo, disegnatore capo (coeff. 500), nella carriera di concetto — rispettivamente — del personale amministrativo, contabile e tecnico, qualifiche — come è noto — corrispondenti al grado VI del cessato ordinamento.

L'istituzione di tali qualifiche trova il suo fondamento nella particolare situazione del personale dell'A.N.A.S. e nella peculiarità dei compiti ad esso affidati, per cui in effetti a molti elementi della carriera di concetto, sia amministrativa che tecnica o contabile, sono affidati servizi di particolare rilievo e non scevri di responsabilità; fra tali elementi alcuni hanno addirittura la direzione di delicatissimi settori nei servizi dell'Amministrazione.

Appare quindi opportuno e doveroso, almeno per taluni elementi che si sono particolarmente distinti nell'esplicazione dei compiti loro demandati, di consentire un maggiore sviluppo di carriera in modo da raggiungere una qualifica superiore, alla quale non manca del resto un vero e proprio carattere funzionale.

D'altronde ciò è in armonia con gli ordinamenti gerarchici di varie altre Amministrazioni dello Stato, e con l'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che contempla — nella carriera di concetto — la qualifica di segretario capo (già grado VI) o equiparato.

Da ultimo è il caso di avvertire che pel modesto maggior onere derivante dalla revisione dei quadri organici, non occorre

predisporre alcuna norma per la relativa copertura; e ciò in quanto — pur dovendo entrare in vigore l'unito provvedimento 15 giorni dopo la sua pubblicazione — gli effetti economici, compresa la decorrenza delle promozioni e delle nomine per coprire i posti derivanti dagli aumenti di organico, hanno decorrenza dal 1° luglio 1960.

Di conseguenza l'onere stesso potrà trovare capienza nel contributo integrativo annuale stanziato dal Tesoro a pareggio del bilancio aziendale.

* * *

Si confida nell'accoglimento delle proposte contenute nell'accluso disegno di legge, in modo che l'A.N.A.S. — ben consapevole delle responsabilità che le incombono di fronte alla Nazione — possa trovare nel perfezionamento e nel miglioramento della struttura e degli organici quelle nuove energie che la pongano in grado di adempiere con piena efficacia ai compiti sempre più impegnativi che le sono affidati nel campo della viabilità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DEFINIZIONE E COMPITI
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE

Art. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di « Azienda nazionale autonoma delle strade » (A.N.A.S.).

Art. 2.

L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti:

a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente sia in concessione;

d) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili e immobili destinati al servizio delle strade e autostrade statali;

f) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti neces-

sari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e autostrade medesime;

g) formare e tenere aggiornato un elenco di tutte le strade di uso pubblico distinto a seconda che si tratti di autostrade, strade statali, provinciali e comunali. A tal fine le Province e i Comuni danno notizia alla A.N.A.S. delle strade che vengono comprese negli elenchi tenuti dalle rispettive Amministrazioni;

h) attendere e partecipare a studi, rilevazioni statistiche e prove sperimentali nella materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali del traffico e della circolazione, organizzando o partecipando a mostre e convegni nazionali ed internazionali sia in Italia sia all'estero.

All'A.N.A.S., inoltre sono attribuiti tutti i compiti attualmente disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico.

Art. 3.

Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime, o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali, si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Si considerano a tutti gli effetti appartenenti alla rete delle strade statali anche i tratti che abbiano lo scopo di collegare fra di loro strade statali in prossimità delle origini.

I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali. In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante, si applica l'articolo 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 4.

I tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle

strade statali, giusta il comma c) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e il suolo relativo appartiene al demanio dello Stato.

L'A.N.A.S. ha facoltà di non assumere la gestione, nei tratti interni di cui al precedente comma regolarmente delimitati, dei marciapiedi o delle banchine rialzate, quando rivestano carattere prettamente urbanistico.

Per tutti i tronchi di strade statali interni ad abitati, è soppressa l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F* sui lavori pubblici; è soppresso altresì il contributo di cui all'articolo 42 della legge stessa.

Qualora i Comuni trascurino l'esecuzione delle necessarie opere di carattere sia ordinario che straordinario su tratti di strade statali attraversanti abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, sì da compromettere la regolarità e sicurezza del traffico di transito, l'A.N.A.S. è autorizzata a provvedere direttamente nei limiti dello stretto indispensabile alle opere stesse, recuperando, ove occorra anche in via giudiziaria, la relativa spesa in misura totale.

Art. 5.

Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S., può essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali può essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.

La concessione è disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.

Le autostrade costruite dall'A.N.A.S. direttamente o in concessione sono di proprietà dello Stato.

TITOLO II

ORGANI DELL'A.N.A.S.

CAPO I.

ORGANI CENTRALI.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

In caso di assenza o di impedimento, il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato da lui delegato.

Sono Organi centrali dell'Azienda:

- la Direzione generale;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato tecnico-amministrativo.

Art. 7.

Il Direttore generale coadiuva il Ministro nell'amministrazione dell'Azienda e sovrintende ai servizi ed agli Uffici centrali e periferici.

Spetta altresì al Direttore generale:

a) approvare contratti ed autorizzare impegni di spesa concernenti sia la gestione aziendale sia la esecuzione di lavori in appalto o in economia diretta, quando per la preliminare prescritta istruttoria non sia richiesto il parere del Comitato tecnico-amministrativo o del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

b) autorizzare liti attive quando il valore dell'oggetto non superi lire 5 milioni;

c) autorizzare atti di transazione, diretti a prevenire o a troncane contestazioni giudiziarie quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona non supera lire 2 milioni;

d) autorizzare le concessioni riguardanti il patrimonio e la tutela stradale;

e) approvare le convenzioni che vengono stipulate fra l'Azienda e altre Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

f) approvare gli aumenti periodici di stipendio del personale;

g) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che gli sono direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti, o che gli vengono delegate dal Ministro stesso.

Il Direttore generale presenta al Ministro entro il mese di novembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente esercizio finanziario, nella quale sia data ragione dell'attività svolta, dei programmi attuati, dei più importanti appalti disposti, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione della rete stradale, dello stato di manutenzione della viabilità, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei principali problemi affrontati, risolti o in corso di trattazione.

Art. 8.

La Direzione generale si articola nei seguenti Servizi:

- a) servizio amministrativo;
- b) servizio tecnico;
- c) servizio ispettivo tecnico dei lavori;
- d) servizio di ragioneria.

La ripartizione interna dei Servizi e la competenza dei rispettivi Uffici, sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 9.

Il Direttore del servizio amministrativo coadiuva il Direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, dirige il servizio amministrativo ed esercita le funzioni di capo del personale.

Il Direttore del servizio tecnico dirige il servizio stesso e coordina l'attività degli

Ispettorati tecnici che attendono agli studi, alle ricerche, alle prove sperimentali ed agli adempimenti d'ordine tecnico che non riguardano direttamente la gestione dei lavori.

Il Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori attende all'alta vigilanza di tutti i lavori che sono nella competenza della A.N.A.S. e coordina le attività degli Ispettorati di zona.

Il direttore del servizio amministrativo, il Direttore del servizio tecnico e il Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori esercitano inoltre le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono alla materia ad essi delegata dal Direttore generale proponendogli i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza dei servizi da essi diretti; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei rispettivi servizi, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per i lavori pubblici ed è composto:

- a) dal Direttore generale dell'Azienda;
- b) dal Direttore del servizio amministrativo;
- c) dal Direttore del servizio tecnico e dal Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;
- d) da un Ispettore generale amministrativo e da due Ispettori generali tecnici;
- e) dal Direttore capo di ragioneria;
- f) da due Consiglieri di Stato;
- g) da un sostituto Avvocato generale dello Stato;
- h) da un impiegato del Ministero dell'interno, da un impiegato del Ministero delle finanze, da un impiegato del Ministero del tesoro, da un impiegato del Ministero dei lavori pubblici e da un impiegato del Ministero dei trasporti, ciascuno con qualifica non inferiore a Direttore di divisione;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i) da un Ufficiale S.P.E. di grado non inferiore a colonnello designato dal Ministero della difesa;

l) da un tecnico designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

m) da un rappresentante dell'Automobil club italiano;

n) da un rappresentante del Touring club italiano;

o) da un esperto in materia stradale;

p) da un tecnico docente della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma designato dalla facoltà stessa;

q) da un esperto in materia stradale scelto fra una terna di persone designate dall'Associazione fra ingegneri e architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa;

r) da due rappresentanti del personale, di cui uno addetto ad ufficio periferico.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando si devono esaminare affari che interessano altre Amministrazioni, possono essere invitati i Capi dei servizi competenti.

Possono essere anche invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, gli Ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio, nonchè esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, anche se estranei all'Amministrazione.

Gli invitati ai sensi dei due commi precedenti, partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto a voto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva, di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Parimenti con decreto del Ministro, viene delegato altro funzionario amministrativo appartenente anch'esso alla carriera direttiva dell'A.N.A.S., di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, perchè possa sostituire il segretario del Consiglio di amministrazione in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 11.

In caso di assenza od impedimento sia del Ministro sia del Sottosegretario di Stato, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Direttore generale dell'Azienda.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre quella di chi lo presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità dei voti prevale quello di chi presiede.

Art. 12.

I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere d) ed o) del precedente articolo 10, sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

I membri di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n), p), q), del precedente articolo 10, sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti.

I membri di cui alla lettera r) sono nominati all'inizio di ogni biennio dal Ministro per i lavori pubblici su designazione del Consiglio di amministrazione.

I membri non nominati in ragione del loro ufficio, rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.

I componenti di cui alle lettere d), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo l'eventuale successiva conferma.

Art. 13.

Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade;

d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso: ovvero di importo superiore a 150 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

e) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a lire 200 milioni, di opere da eseguire da Enti pubblici o da privati, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi, concorsi o sussidi dello Stato;

f) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso;

g) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto della proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del Comitato stesso;

h) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 20 milioni;

i) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera h), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona eccede lire 10 milioni;

l) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 milioni e superi la metà dell'importo contrattuale;

m) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle

strade statali o per costruzione e gestione di nuove autostrade;

n) sui Capitolati speciali tipo;

o) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

p) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione di strade statali;

q) sulle concessioni di pensioni privilegiate.

I provvedimenti del Ministro non conformi al voto del Consiglio devono essere motivati.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il parere su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga opportuno sentirlo.

Art. 14.

La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di società o ditte la cui attività sia rivolta alla costruzione, sistemazione o manutenzione di strade.

I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non prendano parte a quattro adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 15.

Il Comitato tecnico-amministrativo è composto:

a) dal Direttore generale dell'A.N.A.S. che lo presiede;

b) dal Direttore del servizio amministrativo;

c) dal Direttore del servizio tecnico e dal Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;

d) dall'Ispettore generale amministrativo e da uno dei due Ispettori generali tecnici membri del Consiglio di amministrazione;

- e) dal Direttore capo di ragioneria;
- f) da uno dei Consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;
- g) dal sostituto Avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;
- h) dal rappresentante del Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione;
- i) dal rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, membro del Consiglio di amministrazione;
- l) da uno degli esperti membri del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale il Comitato è presieduto dal Direttore del servizio amministrativo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione, o dal suo supplente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, occorre la presenza di almeno sei membri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle adunanze del Comitato possono essere invitati gli Ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio, a titolo consultivo, senza diritto a voto.

Art. 16.

Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture — a cura dell'A.N.A.S. — di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 50 milioni e lire 150 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia;

b) sui progetti, di importo compreso fra lire 50 milioni e 200 milioni, relativi ad opere da eseguire da Enti pubblici o da privati, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione,

a termini di legge, di contributi, concorso o sussidi dello Stato;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera g) del precedente articolo 13;

d) sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai Direttori di servizio tecnico, quando per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei Direttori medesimi;

e) sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda lire 5 milioni;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni ma non le lire 20 milioni;

g) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncane contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera f), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 2 milioni ma non superi lire 10 milioni;

h) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione superi le lire 5 milioni ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

i) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

l) su ogni altro argomento sul quale il Ministro e il Direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il parere del Consiglio di amministrazione o quello del Comitato tecnico-amministrativo sostituisce a tutti gli effetti il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 18.

Il parere dei Direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire cento milioni, quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sui progetti, di importo non eccedente lire 50 milioni, relativi ad opere da eseguire da Enti pubblici o da privati, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi, concorsi o sussidi dello Stato;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dai Direttori di servizio stessi, salvo la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera d) del precedente articolo 16;

d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, semprechè si tratti di appalti formali retti dalla Sede centrale;

e) sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera d);

f) sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'Ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinque milioni, nonchè sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

h) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire cinque milioni.

Art. 19.

Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni, e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 300 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia.

In ogni altro caso il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

Art. 20.

Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un Direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purchè sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, e la maggiore spesa non ecceda i limiti del quinto dell'importo del progetto originario, rimanendo il nuovo importo complessivo entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso.

Art. 21.

Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro per i lavori pubblici ad un impiegato amministrativo appartenente alla carriera direttiva della A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di II classe.

Le funzioni di economo cassiere e di vice-economo cassiere sono conferite con decreto del Ministro per i lavori pubblici a impiegati della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto o equiparata, da scegliersi, previo parere del Consiglio di amministrazione, tra gli appartenenti ai ruoli dell'A.N.A.S.

CAPO II

ORGANI PERIFERICI

Art. 22.

Sono organi periferici dell'Azienda i Compartimenti della viabilità.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei Compartimenti della viabilità, sono indicate nella tabella A, allegata alla presente legge.

Per le attribuzioni previste dall'articolo 2, ultimo comma, della presente legge, l'A.N.A.S. si avvale degli Uffici provinciali del Genio civile.

Art. 23.

I Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè per la riparazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade ed autostrade statali;

b) compilano le perizie di spesa per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

c) redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario che straordinario;

d) dirigono e gestiscono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;

f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato;

g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade e autostrade statali;

h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione;

i) istruiscono le pratiche concernenti il dipendente personale e propongono alla Direzione generale i conseguenti provvedimenti, adottando direttamente quelli che sono demandati alla propria competenza dagli ordinamenti in vigore;

l) provvedono alla istruttoria di ogni altro affare inerente ai compiti dell'Azienda;

m) esercitano tutte le facoltà loro attribuite anche da altre leggi.

Il Ministro, su proposta del Direttore generale, può delegare ai Capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine e carriera degli impiegati, nonchè per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato dovuto in relazione al provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (articolo 1, della legge 7 aprile 1942, n. 409);

c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade ed autostrade statali fuori degli abitati;

d) dai canoni e da altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

e) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade ed autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse;

f) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

g) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;

h) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali o commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);

i) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al terzo comma del successivo articolo 28;

l) da qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da particolari convenzioni alla A.N.A.S. o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.

Art. 25.

Le uscite dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese per il personale e per il debito vitalizio, e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonché per i lavori di riparazione e prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali;

c) dalle spese per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

d) dalle spese facenti carico allo Stato per interventi in materia di strade non statali di uso pubblico;

e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti;

f) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente all'Azienda.

L'avanzo di gestione dell'Azienda, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato al Tesoro dello Stato.

Art. 26.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda, è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art 27.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 28.

Il servizio di Cassa dell'Azienda viene fatto dalla Tesoreria dello Stato a mezzo dell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale.

A detto conto corrente affluiscono tutti i proventi devoluti all'Azienda, e al medesimo vengono imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli di Stato.

Presso ogni sezione di Tesoreria delle provincie, ove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilità, funziona una contabilità speciale intestata ai dirigenti degli uffici medesimi.

Dette contabilità speciali sono istituite per depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qualsiasi specie ed anche per le spese contrattuali, per contributi di Enti e Amministrazioni varie nell'esecuzione dei lavori, e per risarcimenti di danni arrecati da terzi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 29.

L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.

In difetto di norme speciali, si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'Azienda medesima provvede direttamente alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento, nonché alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade e autostrade statali, e degli auto e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà.

Per i beni gestiti dall'A.N.A.S. la dichiarazione di cui all'articolo 829 — 1° comma del Codice civile — è emessa dal Ministro per i lavori pubblici o per sua delega, dal Direttore generale.

Art. 30.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per l'appalto di lavori e forniture di competenza dell'A.N.A.S., sono tenute presso la Direzione generale.

Nel caso che per l'esecuzione delle opere si intenda adottare il sistema dell'appalto concorso, la Commissione giudicatrice, da nominarsi di volta in volta dal Ministro, sarà composta di 3 o 5 membri, e sarà presieduta dal Direttore generale dell'Azienda, o da un suo delegato scelto fra i Direttori dei servizi tecnici o gli Ispettori generali tecnici della medesima.

Della Commissione stessa farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio di amministrazione o fra i funzionari della Direzione generale dell'Azienda appartenenti al-

le carriere direttive tecnica ed amministrativa con qualifica non inferiore rispettivamente a Ingegnere capo e Direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal Capo dell'Ufficio contratti o dai suoi sostituti.

Qualora la Commissione giudicatrice esprima parere che la scelta debba ricadere su un progetto di importo superiore alla stima di massima redatta dall'Amministrazione e l'ecedenza dell'ammontare del progetto prescelto non superi il quinto dell'importo previsto nella stima di massima anzidetta, il Ministro può con decreto motivato autorizzare l'aggiudicazione dell'appalto in conformità del parere della Commissione senza rinvio agli organi consultivi dell'A.N.A.S. o al Consiglio di Stato.

Qualora il giudizio di preferenza della Commissione sia subordinato a lievi modifiche da apportare al progetto prescelto, il Ministro può parimenti autorizzare in conformità l'aggiudicazione dell'appalto senza altre formalità.

Art. 31.

Per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda allo scopo di determinare le indennità spettanti ai proprietari da espropriare in dipendenza dei lavori di sua competenza, equivalgono alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati, previo avviso ai proprietari interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli Uffici stessi, e siano state successivamente approvate dagli organi centrali dell'Azienda stessa.

Nel verbale della visita per l'accertamento dei beni da espropriare, i proprietari hanno diritto di fare inserire le osservazioni che credono nel loro interesse sui particolari della descrizione dell'immobile.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede ugualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni, la cui firma basta a render valido il verbale. Esso è ugualmente valido con le stesse firme, quando i proprietari — pur essendo intervenuti — non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi motivo.

Il prefetto, ricevute le relazioni di stima, gli elenchi ed i piani già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, emana le ordinanze di deposito previste dall'articolo 48 della legge stessa, o promuove dalla competente Autorità giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle indennità di espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686.

Contro le stime di cui al secondo comma i proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'Autorità giudiziaria, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 32.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo delle spese inerenti alle strade non statali di uso pubblico, fruente di contributo statale.

Le attribuzioni della Corte dei conti sono esercitate per mezzo di un Ufficio speciale da costituirsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con personale appartenente alla Corte dei conti stessa, senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della medesima.

Fino a quando l'Ufficio speciale di cui al precedente comma non sarà costituito, le attribuzioni sono esercitate dalla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 33.

La consulenza legale ed il patrocinio della Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.

Per la rappresentanza e la difesa della A.N.A.S. in giudizio si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 34.

L'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di esclusività, della esposizione di pubblicità, con qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e strade statali o in vista di esse, ed anche nelle traverse interne di nuclei abitati con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le gestione può essere concessa, totalmente o parzialmente, ad imprese o ditte.

I canoni per le licenze e concessioni comunque interessanti il demanio dell'A.N.A.S. e per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade statali, nonché le tariffe delle autostrade gestite direttamente dall'A.N.A.S. (e per quelle in concessione sulla base delle convenzioni esistenti), vengono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio di amministrazione.

I canoni per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade statali sono commisurati alla superficie dei cartelli di cui venga richiesta la esposizione, mentre le tariffe delle autostrade, sia statali sia in concessione, saranno determinate in funzione del costo di costruzione, gestione e manutenzione delle autostrade stesse, nonché in relazione al tipo di autoveicolo ammesso al transito, ed alla percorrenza chilometrica effettuata.

Art. 35

Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono pertinenza, nonché i magazzini e i ricoveri per i macchinari e gli attrezzi stradali, fanno parte del demanio stradale.

Art. 36.

L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al personale degli agenti stradali (cantonieri) e casellanti, addetti alle strade ed autostrade statali, la divisa di servizio invernale ed estiva, e gli indumenti di lavoro ritenuti necessari.

La foggia della divisa di servizio viene stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa.

La natura ed il periodo di uso degli oggetti costituenti la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro, nonchè le eventuali modifiche riguardanti la somministrazione di questi ultimi, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

L'A.N.A.S. fornisce gratuitamente la divisa di servizio anche agli autisti e al personale ausiliario di anticamera.

Art. 37.

La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali assume la denominazione di « Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'A.N.A.S. », e resta alle dipendenze dell'A.N.A.S. medesima.

La Cassa è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, composto dal Direttore dei servizi amministrativi come Presidente, dal Direttore della divisione del personale della Direzione generale dell'Azienda, e da due funzionari scelti fra il personale dell'Azienda stessa nonchè da due appartenenti alla categoria interessata.

Art. 38.

Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalità già in atto e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra i Ministri per i lavori

pubblici e per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministro per i trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole.

Art. 39.

L'Azienda gode agli effetti tributari, e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico, telefonico, del trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato.

TITOLO V

PERSONALE DELL'A.N.A.S.

Art. 40.

Le tabelle c), d), e), allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216, e alla legge 19 giugno 1955, n. 532, nonchè i quadri 14/a, 33/a, 54/a e 75/a concernenti i ruoli organici del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle B, C, D ed E (quadro II, III e IV) allegate alla presente legge.

I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di Ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa siano stabiliti con norme di carattere generale.

Art. 41.

Al personale dell'A.N.A.S., si applicano le disposizioni vigenti sullo Statuto ed il trat-

tamento economico del personale similare dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge.

Art. 42.

Il Direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Al Direttore generale è assegnato il coefficiente 900 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il Direttore del servizio amministrativo, il Direttore del servizio tecnico e il Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. tra gli Ispettori generali, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con almeno due anni di anzianità nella detta qualifica.

Al Direttore del servizio amministrativo, al Direttore del servizio tecnico e al Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori è assegnato il coefficiente 900 della tabella anzidetta.

Art. 43.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo e ai rispettivi segretari competono le indennità stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Nei soli confronti del Direttore generale è conservata l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534.

Art. 44.

Il Direttore capo di ragioneria è nominato dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 45.

Al Servizio di ragioneria dell'azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro ragioneria generale dello Stato.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali.

Il Direttore capo della Ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed è responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento e successive modificazioni.

Art. 46.

La nomina a cantoniere delle Strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova orale sulla istituzione, l'ordinamento, i compiti ed i servizi dell'A.N.A.S. nonchè su nozioni elementari di aritmetica.

Art. 47.

La promozione a cantoniere scelto si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i cantonieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.

La promozione a capo cantoniere di 2^a classe si consegue, per i due terzi dei posti disponibili mediante scrutinio per merito assoluto e per il restante terzo a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione fra gli impiegati della qualifica inferiore che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa e che abbiano riportato il giudizio di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La promozione a Capo cantoniere di 1^a classe è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno cinque anni di effettivo servizio.

Art. 48.

È istituito il ruolo organico di casellanti delle autostrade statali (carriera ausiliaria), di cui alla tabella E — quadro I — annessa alla presente legge.

Per la nomina a casellante delle autostrade statali si applicano le disposizioni di cui allo articolo 46.

Art. 49.

La promozione a casellante scelto si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.

Per la promozione a capo casellante si osserva la disposizione di cui all'articolo 47, comma secondo.

La promozione a sorvegliante è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai capi casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 50.

Al personale degli agenti stradali (cantonieri) che non gode di alloggio demaniale, compete una indennità nella misura di lire sessantamila annue per coloro che già percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire quarantottomila annue per il restante personale.

Art. 51.

I funzionari amministrativi della carriera direttiva dell'A.N.A.S. di qualifica superiore a Direttore di sezione non possono essere destinati a prestare servizio presso i Compartimenti della viabilità.

Art. 52.

Al personale impiegatizio e salariato dell'Azienda nazionale autonoma delle strade che, per capacità e rendimento, si renda particolarmente meritevole, è concesso un premio di interessamento a decorrere dal 1° luglio 1961.

Le misure mensili minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascuna qualifica sulla tabella G allegata alla presente legge.

Tale premio non si corrisponde:

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione del giudizio complessivo di buono, mediocre o insufficiente;

c) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto per qualsiasi causa assenze superiori nel complesso a 100 giorni.

Al dipendente che nel precedente anno solare abbia ottenuto il giudizio complessivo di « distinto » il premio di interessamento è corrisposto nella misura minima stabilita nella allegata tabella G.

Ferme restando le limitazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

SALARIATI DI RUOLO

Art. 53.

È istituita la pianta organica dei salariati di ruolo (operai permanenti) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

Per tale categoria di personale, si applicheranno le norme vigenti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 59 della presente legge.

Per le nomine in ruolo del personale di cui al precedente comma sono istituite apposite Commissioni esaminatrici dei concorsi relativi, composte da un funzionario con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o Ingegnere capo, Presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Ingegnere superiore, membri.

Ha le funzioni di Segretario un impiegato di qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

Nel bando di concorso saranno stabilite le sedi in cui sarà espletata la prova d'arte e quelle presso le quali saranno assegnati i vincitori, nonchè i criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54.

I posti che in virtù delle nuove tabelle organiche allegate alla presente legge risulteranno disponibili per le qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, possono essere conferiti mediante concorso soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.

Art. 55.

Fino a quando non si sarà provveduto a nominare il Consiglio di amministrazione e il Comitato conformemente alla presente legge, continuano a funzionare il Consiglio e il Comitato esistenti all'atto della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 56.

Il Direttore del servizio amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della

presente legge può essere confermato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., agli effetti dell'attribuzione del coefficiente 900 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 57.

Il personale che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 1^a classe è collocato, secondo l'ordine di ruolo, nella nuova qualifica di cantoniere scelto, conservando l'anzianità di servizio goduta nella qualifica di provenienza.

Il personale che alla data medesima si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 2^a classe, è collocato nella qualifica di cantoniere scelto, prendendo posto dopo l'ultimo agente trasferito alla qualifica medesima ai sensi del precedente comma e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Al personale di cui ai precedenti commi eventualmente provvisto di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica di cantoniere scelto, è attribuita come assegno personale riassorbibile e non pensionabile la differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante dopo il nuovo inquadramento.

Art. 58.

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade verranno conferiti mediante concorsi riservati ai dipendenti dell'A.N.A.S. La metà dei posti messi a concorso è riservata ai salariati non di ruolo, ed agli operai giornalieri dell'A.N.A.S. in possesso dei prescritti requisiti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Azienda stessa con

mansioni di casellante per almeno seicento giornate lavorative anche se non continuativamente e che siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Per l'ammissione ai detti concorsi si prescinde, nei confronti del personale salariato non di ruolo, dal limite massimo di età.

Gli operai temporanei che, inquadrati ai sensi del presente articolo nella qualifica di casellante, godevano di un trattamento economico superiore a quello iniziale spettante nell'anzidetta qualifica, conserveranno la differenza fra il salario già goduto e il nuovo stipendio spettante, a titolo di assegno personale riassorbibile e non pensionabile.

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade, limitatamente al termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 59.

Entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. che non abbiano superato il 50° anno di età possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti previsto dal precedente articolo 53, previo concorso di cui al successivo comma.

Le nomine in ruolo degli operai di cui al precedente comma limitatamente al primo concorso per l'attuazione della presente legge, verranno conferite mediante concorso per titoli nei limiti del numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella F allegata alla legge medesima.

Apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o Ingegnere capo, Presidente; da due funzionari con qualifica non

inferiore a Direttore di sezione o Ingegnere superiore, membri: e da un impiegato con qualifica non inferiore a Consigliere di 2° classe, segretario, stabiliranno l'inquadramento di ciascun salariato sulla base della anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Art. 60.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati, per ciascuna qualifica, di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

Art. 61.

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo il disposto dell'articolo 52, primo comma, e salvi gli effetti economici, compresa la decorrenza delle promozioni e delle nomine per coprire i posti derivanti dagli aumenti di organico che hanno decorrenza dal 1° luglio 1960.

Sono abrogate tutte le norme contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modifiche dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, incompatibili con quelle della presente legge e sono altresì abrogate

le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, salvo il disposto del precedente articolo 43, secondo comma, nonché quelle di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 421, alla legge 19 giugno 1955, n. 532 e alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216.

Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Art. 62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione alla A.N.A.S. di tutti i compiti già disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico, sia per i fondi di competenza sia per quelli residui.

TABELLA A

COMPARTIMENTI DELLA VIABILITA'

TERRITORIO	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1) Lazio	Roma	
2) Umbria	Perugia	
3) Toscana	Firenze	
4) Liguria	Genova	
5) Piemonte	Torino	
6) Lombardia	Milano	
7) Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	
8) Veneto e Friuli	Venezia	Udine
9) Emilia e Romagna	Bologna	
10) Marche	Ancona	
11) Abruzzi	Aquila	Pescara
12) Campania	Napoli	
13) Molise	Campobasso	
14) Puglie	Bari	Foggia - Lecce
15) Lucania	Potenza	
16) Calabria Settentrionale	Cosenza	
17) Calabria Centro-Meridionale	Catanzaro	Reggio Calabria
18) Sicilia Orientale	Catania	
19) Sicilia Occidentale	Palermo	
20) Sardegna Meridionale	Cagliari	
21) Sardegna Settentrionale	Sassari	

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

QUADRO I

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Direttore Generale di Azienda	1

QUADRO II

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Direttore di Servizio Amministrativo	1
900	Direttore di Servizio Tecnico	2
		3

QUADRO III

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore Generale	3
500	Direttore di Divisione	10
402	Direttore di Sezione	15
325	Consigliere di 1 ^a classe	54
271	Consigliere di 2 ^a classe	
229	Consigliere di 3 ^o classe	
		82

QUADRO IV

CARRIERA DIRETTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore Generale	6
	Capo Compartimento di 1 ^a classe	8
500	Capo Compartimento di 2 ^a classe ed Ingegnere Capo	22
402	Ingegnere Superiore	35
325	Ingegnere Principale	105
271	Ingegnere	
		176

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

QUADRO I

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Segretario Capo	2
402	Segretario Principale	6
325	Primo Segretario	12
271	Segretario	20
229	Segretario aggiunto	} 31
202	Vice Segretario	
		71

QUADRO II

CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
PERSONALE DEI GEOMETRI

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Geometra Capo	6
402	Geometra Principale	18
325	Primo Geometra	72
271	Geometra	122
229	Geometra aggiunto	} 152
202	Vice Geometra	
		370

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

QUADRO III
CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
PERSONALE DEI DISEGNATORI

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Disegnatore Capo	1
402	Disegnatore Principale	5
325	Primo Disegnatore	10
271	Disegnatore	14
229	Disegnatore Aggiunto	} 20
202	Vice Disegnatore	
		50

QUADRO IV
CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEL PERSONALE CONTABILE

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Ragioniere Capo	2
402	Ragioniere Principale	6
325	Primo Ragioniere	12
271	Ragioniere	20
229	Ragioniere Aggiunto	} 30
202	Vice Ragioniere	
		70

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

QUADRO I

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE TECNICO -
PERSONALE DEGLI ASSISTENTI

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
271	Assistente Capo	7
229	Assistente Principale	21
202	Primo Assistente	35
180	Assistente	} 70
157	Assistente Aggiunto	
		133

QUADRO II

CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
271	Archivista Capo	30
229	Primo Archivista	70
202	Archivista	115
180	Applicato	} 235
157	Applicato Aggiunto	
		450

TABELLA E

QUADRO I

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO:
PERSONALE ADDETTO AI CASELLI DELLE AUTOSTRADE

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
200	Sorvegliante	10
180	Capo Casellante	15
167	Casellante Scelto	125
157	Casellante	300
		450

QUADRO II

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO:
PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
180	Commesso Capo	1
173	Commesso	6
159	Usciere Capo	23
151	Usciere	} 100
142	Inserviente	
		130

Segue: TABELLA E

QUADRO III

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO:
PERSONALE TECNICO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
173	Agente tecnico capo	20
159	Agente tecnico	45
		65

QUADRO IV

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO:
PERSONALE DEI CANTONIERI STRADALI

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
180	Capo cantoniere di 1 ^a classe	190
173	Capo cantoniere di 2 ^a classe	460
159	Cantoniere scelto	1.850
151	Cantoniere	3.050
		5.550

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SALARIATO DI RUOLO
(OPERAI PERMANENTI)

PERSONALE DEI CONDUCENTI E OPERAI DI OFFICINA					
SERVIZI E MESTIERI VARI	Capi operai	Categorie degli operai			Totale
		1 ^a specializzati	2 ^a qualificati	3 ^a comuni	
Coefficienti	193	167	157	151	
Capi garage	20	—	—	—	20
Capi officina					
Conducenti di automezzi con patente di 3 ^o grado	—	120	—	—	120
Meccanici maestri					
Conducenti di automezzi con patente di 2 ^o grado	—	—	400	—	400
Meccanici					
Guardiani	—	—	—	60	60
Aiuto meccanici					
Altri mestieri	—	25	60	20	105
TOTALI	20	145	460	80	705

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

PREMIO DI INTERESSAMENTO

QUADRO I

QUALIFICA	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		Minima	Massima
PERSONALE DIRETTIVO:			
Direttore Generale di Azienda	900	—	32.000
Direttore di servizio	900	—	25.000
Ispettore Generale	670	—	18.000
Direttore di Divisione o qualifica equiparata . .	500	—	15.000
Direttore di Sezione o qualifica equiparata . . .	402	9.000	12.000
Consigliere di 1ª classe o qualifica equiparata . .	325	} 8.000	10.000
Consigliere di 2ª classe o qualifica equiparata . .	271		
Consigliere di 3ª classe	229		

QUADRO II

QUALIFICA	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		Minima	Massima
PERSONALE DI CONCETTO:			
Segretario Capo o qualifiche equiparate	500	8.000	11.000
Segretario Principale o qualifiche equiparate . .	402	} 6.000	9.000
Primo Segretario o qualifiche equiparate . . .	325		
Segretario o qualifiche equiparate	271	5.000	7.000
Segretario aggiunto o qualifiche equiparate . .	229	} 4.000	6.000
Vice Segretario o qualifiche equiparate	202		

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA G

QUADRO III

QUALIFICA	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		Minima	Massima
PERSONALE ESECUTIVO:			
Archivista Capo o qualifiche equiparate	271	4.000	5.500
Primo Archivista o qualifiche equiparate . . .	229	3.500	5.000
Archivista o qualifiche equiparate	202	3.000	4.500
Applicato o qualifiche equiparate	180	2.500	4.000
Applicato aggiunto o qualifiche equiparate . .	157	1.500	3.500

QUADRO IV

QUALIFICA	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		Minima	Massima
PERSONALE AUSILIARIO:			
Sorvegliante	200	3.000	4.500
Commesso Capo o qualifiche equiparate	180	2.500	4.000
Commesso o qualifiche equiparate	173	2.000	3.800
Casellante scelto	167	1.500	3.500
Usciere Capo o qualifiche equiparate	159	1.200	3.000
Casellante	157		
Usciere o qualifiche equiparate	151	1.000	2.500
Inserviente	142		

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA G

QUADRO V

QUALIFICA	Categorie	Coefficiente	Misura mensile del premio	
			Minima	Massima
PERSONALE SALARIATO:				
Capo operaio	—	193	3.000	5.000
Operaio specializzato o qualifiche equiparate	1 ^a	167	1.500	3.500
Operaio qualificato o qualifiche equiparate	2 ^a	157	1.200	3.000
Operaio comune	3 ^a	151	1.000	2.000
Manovale	4 ^a	148	} 1.000	2.000
Operaia specializzata	6 ^a	151		
Operaia comune	7 ^a	139		

QUADRO VI

QUALIFICA	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		Minima	Massima
PERSONALE DEI RUOLI AGGIUNTI:			
Consigliere di 2 ^a classe o qualifiche equiparate	271	} 8.000	10.000
Consigliere di 3 ^a classe	229		
Segretario aggiunto o qualifiche equiparate	229	} 4.000	6.000
Vice Segretario o qualifiche equiparate	202		
Applicato o qualifiche equiparate	180	2.000	4.000
Applicato aggiunto o qualifiche equiparate	157	1.500	3.500
Usciere	151	} 1.000	2.000
Insergente	142		

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA G

QUADRO VII

C A T E G O R I E	Coefficiente	Misura mensile del premio	
		Minima	Massima
PERSONALE AVVENTIZIO:			
1 ^a Categoria (a)	187	} 4.000	6.000
1 ^a Categoria (b)	170		
2 ^a Categoria	155	2.500	4.500
3 ^a Categoria	144	1.500	3.000
4 ^a Categoria	136	1.000	2.500